

# **COMUNE DI MOGLIANO VENETO**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 23/12/2010)

# INDICE

Titolo 1:	Parte generale	4
Art. 1	Premessa	4
Art. 2	Principi generali	4
Art. 3	Oggetto del Regolamento	5
Art. 4	Organizzazione del Documento	6
Art. 5	Campo di applicazione	6
Art. 6	Competenze dell'Ente Gestore	6
Art. 7	Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione	7
Art. 8	Accesso alle informazioni	7
Art. 9	Estensione territoriale dei Servizi	7
Art. 10	Ordinanze Contingibili ed Urgenti	7
Titolo 2:	Definizioni	9
Art. 11	Premessa	9
Art. 12	Definizioni inerenti al Conferimento, Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti	10
Titolo 3:	Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani	12
Art. 13	Premessa	12
Art. 14	Norme di esclusione	14
Art. 15	Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività	14
Art. 16	Norme e termini di adesione a convenzione con l'Ente Gestore	15
Titolo 4:	Il conferimento dei rifiuti	16
Art. 17	Premessa	16
Art. 18	Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani non pericolosi e conferimento domiciliare	16
Art. 19	Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Particolari (RUP)	18
Art. 20	Modalità di conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati	19
Art. 21	Modalità di conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati convenzionati per il trasporto in proprio	19
Art. 22	Modalità di conferimento della frazione umida e secca non riciclabile all'interno dei cimiteri	19
Art. 23	Modalità di conferimento dei rifiuti mercatali	19
Art. 24	Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti ed inerti	20
Art. 25	Obblighi dell'Utente	20
Titolo 5:	Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati	21
Art. 26	Premessa	21
Art. 27	Disposizioni di carattere generale	21
Art. 28	Raccolta domiciliare	21
Art. 29	Collocazione e caratteristiche dei contenitori bidoni carrellati e cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi	22
Art. 30	Raccolta della frazione secca	22
Art. 31	Raccolta della frazione organica	22
Art. 32	Raccolta della frazione riciclabile	22
Art. 33	Raccolta della frazione vegetale	23
Art. 34	Raccolta dei rifiuti urbani particolari (RUP)	23
Art. 35	Raccolta dei rifiuti ingombranti (compresi i Rifiuti da Apparecchiature	

	Elettriche ed Elettroniche - RAEE) ed inerti	23
Art. 36	Raccolta dei rifiuti mercatali	24
Art. 37	Raccolta dei rifiuti prodotti nei cimiteri	24
Art. 38	Raccolta dei rifiuti speciali assimilati	24
Art. 39	Compostaggio Domestico	24
Art. 40	Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche	24
Art. 41	Altri tipi di raccolta	25
Art. 42	Trasporto	25
Art. 43	Destinazione dei Rifiuti	25
Art. 44	Smaltimento finale	25
Titolo 6:	Norme e Servizio di Nettezza Urbana. Gestione dei rifiuti da spazzamento	26
Art. 45	Oggetto del Servizio di Nettezza Urbana	26
Art. 46	Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico	26
Art. 47	Svuotamento cestini portarifiuti	26
Art. 48	Pulizia e lavaggio aree mercatali	27
Art. 49	Asporto di carogne di animali	27
Art. 50	Divieti ed obblighi degli Utenti	27
Art. 51	Aree occupate da Pubblici Esercizi	27
Art. 52	Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere	28
Art. 53	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli	28
Art. 54	Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico	28
Art. 55	Servizi accessori ed integrativi	28
Art. 56	Smaltimento dei rifiuti esterni	29
Titolo 7:	Compostaggio Domestico	30
Art. 57	Obblighi per l'Utente	30
Art. 58	Impegni dell'Ente Gestore	30
Art. 59	Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico	30
Art. 60	Modalità di svolgimento del compostaggio domestico	31
Art. 61	Modalità di adesione	31
Art. 62	Controlli	31
Art. 63	Uso improprio	31
Art. 64	Durata	31
Art. 65	Cattivo funzionamento del processo di compostaggio	32
Titolo 8:	Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni	33
Art. 66	Efficacia e Pubblicità	33
Art. 67	Vigilanza	33
Art. 68	Divieti	33
Art. 69	Sanzioni	34
Titolo 9:	Disposizioni Varie e Finali	35
Art. 70	Interventi sul territorio	35
Art. 71	Danni e risarcimenti	35
Art. 72	Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	35

## **Titolo 1: Parte generale.**

### **art. 1 Premessa**

1. Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e degli artt. 7 e 15 della L.R.V. 21.01.2000, n. 3 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. Il Comune di Mogliano Veneto individua Mogliano Ambiente SpA come responsabile concessionario del servizio e pertanto come ente gestore, in seguito individuato come E.G..
3. L'E.G. può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. Il Regolamento viene redatto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
5. Vengono introdotti standard di qualità del servizio a tutela dell'igiene ambientale, del cittadino e del decoro del paesaggio.
6. Per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, secondo la normativa vigente, nei suoi elementi e modalità si rinvia all'apposito Regolamento comunale.

### **art. 2 Principi Generali**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ricercando metodi e tecnologie efficienti e efficaci e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare dei rifiuti pericolosi mediante:
  - a. utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
  - b. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
  - c. l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
  - d. la promozione di accordi di programma e contratti, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
  - e. la promozione di accordi di programma e contratti, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla riduzione dei costi di gestione.

5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti l'E.G. e l'Amministrazione Comunale favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) la separazione dei rifiuti a monte;
- c) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- d) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

6. Il Servizio di Raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, viene promosso ed organizzato al fine di ottenere i seguenti obiettivi:

- a. diminuire i flussi dei rifiuti da smaltire;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta garantendo un adeguato grado di purezza, riducendo la quantità di risorse disponibili da avviare a smaltimento e riducendo in tal modo i costi del servizio;
- c. incentivare l'autosmaltimento delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (RU);
- d. ridurre le quantità dei rifiuti pericolosi non recuperabili da avviare a smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e. garantire una decorosa visione dell'ambiente nonché dei luoghi edificati.

### **art. 3 Oggetto del Regolamento**

1. Il Comune di concerto con l'E.G. disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, ha come oggetto:

- a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa;
- d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;
- f. il contenuto della convenzione da stipularsi nel caso di istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- g. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- h. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- i. le disposizioni particolari relative a specifici casi.

#### **art. 4 Organizzazione del Documento**

1. Il presente Regolamento è costituito da 9 Titoli:

Titolo 1. Parte Generale. Vengono illustrati i principi generali e gli scopi del Regolamento con particolare riferimento agli obblighi dell'E.G. e dell'utenza al fine dell'ottenimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Titolo 2. Definizioni. Interamente dedicato alle definizioni.

Titolo 3. Assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani. Vengono illustrati i criteri utilizzati per definire l'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani e le norme e i termini di adesione alla convenzione per il ritiro dei Rifiuti Speciali Assimilabili (RSA).

Titolo 4. Il Conferimento dei Rifiuti. Vengono illustrate, suddivise per tipologia di utenza e di rifiuto, le modalità di conferimento che l'E.G. deve predisporre e l'Utente obbligatoriamente osservare.

Titolo 5. Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani. Accanto alle modalità di raccolta per tutte le tipologie di rifiuto provenienti da utenze domestiche e non domestiche, viene chiarito lo svolgimento delle successive fasi di gestione delle diverse frazioni dei RU.

Titolo 6. Norme e Servizio di Nettezza Urbana e Gestione dei Rifiuti da Spazzamento. Riguarda il Servizio di Nettezza Urbana comprendendo i servizi garantiti dall'E.G. e gli obblighi delle utenze domestiche e non domestiche.

Titolo 7. Compostaggio Domestico . Vengono illustrate le modalità di adesione alla convenzione per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei RU, con particolare riferimento agli obblighi dell'utente e alle prescrizioni tecniche per la realizzazione del processo di compostaggio domestico.

Titolo 8. Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni.

Titolo 9. Disposizioni Varie e Finali.

#### **art. 5 Campo di Applicazione**

1. Costituiscono campo di applicazione del presente Regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale e nello specifico: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Particolari, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a. ai rifiuti radioattivi;
- b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c. alle carogne ed ai rifiuti agricoli non rientranti nella frazione vegetale;
- d. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e. ai materiali esplosivi in disuso.

#### **art. 6 Competenze dell'Ente Gestore**

1. All'E.G. competono le seguenti attività:

- a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi ed in particolare la definizione delle frequenze, dei calendari e degli orari delle operazioni di raccolta dei rifiuti;
- b. l'organizzazione dei Servizi inerenti la Raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati;
- c. la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico;
- d. la definizione delle articolazioni e modalità di organizzazione del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle

- categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- e. la determinazione delle modalità di gestione dell'ecocentro attuale o di altri presenti sul territorio comunale;
  - f. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
  - g. l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani, anche attraverso l'analisi preliminare dei progetti;
  - h. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
  - i. le modalità ed il controllo dello svolgimento del Compostaggio Domestico.

### **art. 7 Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione**

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del presente Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. L'E.G., di concerto con l'Amministrazione Comunale promuoverà e realizzerà adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei soggetti coinvolti atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento qualitativo dei servizi e di sensibilizzarli al riguardo. Le campagne d'informazione dovranno essere progettate e valutate sulla base degli obiettivi raggiunti.
3. L'E.G., d'intesa con i competenti organi e/o enti, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio, azioni ed attività anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo alle problematiche ambientali e segnatamente a quelle dei rifiuti.
4. I cittadini e gli utenti sono chiamati a collaborare con l'E.G. al fine di migliorare i servizi, in tal senso verranno promossi periodicamente incontri territoriali e istituiti servizi di assistenza al pubblico.
5. L'E.G. potrà, in accordo con l'Amministrazione Comunale, far ricorso a forme di contribuzione prevista dalle norme di settore per finalità coerenti con lo scopo dell'attività.

### **art. 8 Accesso alle informazioni**

A sostegno dei principi del D.lgs 267/2000 chiunque ne faccia richiesta può ottenere informazioni riguardo alla gestione dei rifiuti. Le forme di accesso ai documenti ed agli atti relativi alla gestione dei rifiuti sono quelle stabilite dalla legge 241/90 e successive modificazioni e dai provvedimenti ad essa collegati in tutte le forme, anche telematiche, che possano agevolare il richiedente.

### **art. 9 Estensione territoriale dei Servizi**

Il perimetro entro il quale il servizio viene espletato coincide con il territorio comunale.

### **art. 10 Ordinanze Contingibili ed Urgenti**

Le responsabilità igienico-ambientali in merito alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati rimane in capo all'E.G., ma qualora sia

richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Art. 191 comma 1 e della normativa vigente in materia di tutela ambientale, il Sindaco, anche di concerto con l'E.G. può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

## Titolo 2: Definizioni.

### art. 11 Premessa

Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Per **rifiuti urbani domestici** si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Per **frazione secca** o **rifiuto secco** si intendono i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%, non suscettibili di recupero e che siano quindi destinati a forme di smaltimento a valle.

Per **frazione umida** o **rifiuto umido** si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).

Per **frazione riciclabile** si intende la frazione del rifiuto passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Per **vetro** si intendono i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche e di capacità non superiore a litri 5.

Per **lattine** sono individuati i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande.

Per **barattoli** si intendono i contenitori in acciaio o banda stagnata.

Per **carta** si intendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, il cartone e i contenitori in cartone per bevande (tipo Tetrapak); sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, ecc.).

Per **plastica** si intendono i soli contenitori - imballaggi primari - per liquidi in plastica (contenitori per alimenti e bevande in PE, PET). In particolare i contenitori di plastica per liquidi da recuperare sono costituiti da tutti i contenitori sigillati (bottiglie o recipienti da 7 cc. a 5 l) che hanno contenuto liquidi di qualsiasi tipo: alimentari o meno, acqua minerale, bevande gassate e non, latte, vino, olio alimentare, detersivi.

Per **rifiuti verdi** si intendono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Per **rifiuti urbani particolari** (RUP) si intendono rifiuti provenienti da attività domestiche di cui al punto 1.2 dell'elaborato E del Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani approvato con provvedimento del C.R. in data 22.11.2004 n. 59 e cioè le pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, farmaci, i prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti ed insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.

Per **rifiuti ingombranti** si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo. (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname, il vetro in lastra, i contenitori per liquidi di volume superiore ai 5 litri.

Per **Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche** si intendono i rifiuti di cui al D. Lgs n. 151 del 23/07/2005 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.

Per **rifiuti esterni** si intendono i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree

pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti.

Per **rifiuti mercatali** si intendono i rifiuti provenienti dai mercati compresi i banchi ortofrutticoli e i banchi alimentari, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica in materia.

Per **imballaggi primari** si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti in modo tale da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (Art. 218, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 152/2006).

Per **rifiuti cimiteriali** si intendono i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare: resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. 26/06/2000 n. 219) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RU e dei materiali lapidei.

Per **rifiuti speciali assimilati** si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo Titolo 3. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti urbani (frazione secca, frazione organica, frazione verde, frazione secca riciclabile, ecc.).

Per **rifiuti da spazzamento stradale** si intendono tutti i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

## **art. 12 Definizioni inerenti al Conferimento, Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 si adottano le seguenti definizioni:

**Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**Produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

**Detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

**Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, il controllo e la gestione dell'ecocentro nonché il controllo delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dopo la chiusura;

**Ente Gestore (E.G.)**: l'attuale società Mogliano Ambiente SpA che cumula in sé le funzioni di Ente responsabile e concessionario del servizio;

**Raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

**Raccolta differenziata** : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

**Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

**Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

**Luogo di produzione dei rifiuti :** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

**Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ai fini del presente Regolamento si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni:

Per **raccolta porta a porta** o domiciliare si intende la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dall'E.G. e concordati con l'utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati;

Per **raccolta su chiamata** si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, di rifiuti vegetali od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'E.G.;

Per **compostaggio domestico** si intende il trattamento in proprio della frazione organica dei RU e della frazione vegetale da parte dell'utenza domestica e al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);

Per **conferimento** si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

Per **trasporto** si intendono le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall'E.G. per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;

Per **trattamento** si intendono quei processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;

Per **spazzamento** si intendono le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggi o definitivo dei materiali di risulta.

Per **contenitore** si intende un recipiente (es. sacco, bidone, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;

Per **ecocentro** si intende una zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti;

Per **piazzola ecologica** si intende uno spazio riservato, generalmente recintato ma non presidiato, ad uso esclusivo di alcuni utenti dove sono disposti dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;

Per **utenza non domestica** si intendono le comunità, le attività commerciali, di servizio, industriali, professionali e le attività non domestiche in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell'assimilabilità, le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le **utenze domestiche**.

### **Titolo 3: Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani.**

#### **art. 13 Premessa**

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano i criteri e le modalità tecniche di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche e pertanto classificati originariamente come Speciali, ai Rifiuti Urbani ai fini dello smaltimento in privativa nell'ordinario Servizio svolto dall'E.G.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità riportati ai commi successivi del presente articolo.

3. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dall'E.G. senza diritto di privativa di cui all'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto tale gestione non costituisce parimenti un obbligo per l'E.G..

4. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

**Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

**Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero

03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

**Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**

03 03 01 Scarti di corteccia e legno

**Rifiuti della lavorazione dei pelle e pellicce**

04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

**Rifiuti dell'industria tessile**

04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14

04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate

**Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa**

08 03 18 Toner per stampa esauriti , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

**Rifiuti dell'industria fotografica**

09 01 07 Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 Macchine fotografiche monouso senza batterie

**Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**

10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 12 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

**Imballaggi**

15 01 01 Imballaggi di carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi metallici

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi

15 01 06 Imballaggi in materiali misti

15 01 07 Imballaggi in vetro

15 01 09 Imballaggi in materia tessile

**Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi**

15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

**Batterie ed accumulatori**

16 06 04 Pile alcaline (tranne 16 06 03)

**Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi**

19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

**Raccolta differenziata**

20 01 01 Carta e cartone

20 01 02 Vetro

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 Abbigliamento

20 01 11 Prodotti tessili

20 01 25 Oli e grassi commestibili

20 01 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 Plastica

20 01 40 Metallo

**Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

20 02 01 Rifiuti biodegradabili

20 02 02 Terra e roccia

20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili

**Altri rifiuti urbani**

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 Rifiuti dei mercati

20 03 07 Rifiuti ingombranti

5. L'elenco di cui al comma 4 del presente articolo potrà essere aggiornato dall'E.G. che approva altresì la tabella seguente come parte integrante nel quale sono individuati casi specifici e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani, per i quali le utenze possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.

Attività	Tipologia Rifiuto	Codici CER	Cautele
Estetista, parrucchiera/e	Contenitori contenenti prodotti per la cura della persona	150102	I contenitori deve essere completamente vuotati del prodotto
		150104	
		150107	
Estetista, parrucchiera/e	Oggetti da taglio e abrasivi per la cura della persona	200301	Non deve trattarsi di rifiuto a rischio infettivo
Impianti pubblici depurazione	Vaglio	190801	-
Laboratori odontotecnici	Rivestimenti fosfatici e gessi	180107	Il rifiuto non deve essere contaminato da altre sostanze
Studi medici e dentistici	Lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, bende	180104	Non deve trattarsi di rifiuto a rischio infettivo
		180203	
Spazzamento delle strade e dei piazzali	Materiali di risulta dallo spazzamento di strade e	200303	Le aree non devono essere soggette a

	piazzali anche privati		depositi o ricadute di sostanze pericolose
--	------------------------	--	--

6. Il produttore di Rifiuti Speciali Assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento deve usufruire del Servizio di smaltimento espletato in privativa dall'E.G., con regime tariffario della categoria di appartenenza.

7. Per le fasi di gestione dei Rifiuti Speciali Assimilati diverse dallo smaltimento il produttore può, qualora le sue necessità non vengano soddisfatte dalla normale gestione prevista dall'E.G. secondo quanto stabilito dal presente Regolamento:

- stipulare apposita convenzione con l'E.G. per la raccolta e/o l'avvio al recupero;
- avviare autonomamente a recupero una parte o tutti i propri Rifiuti Speciali Assimilati;
- conferire i rifiuti all'ecocentro previa stipula di una apposita convenzione.

8. L'E.G. si riserva comunque la possibilità di variare i criteri quantitativi e qualitativi previsti dal presente titolo e di valutare i termini di applicazione in funzione dell'utente non domestico richiedente convenzione.

9. Per il calcolo delle relative superfici per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei RU si rimanda allo specifico Regolamento.

#### **art. 14 Norme di esclusione**

1. Sono esclusi quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio e più precisamente:

- a. materiali non aventi consistenza solida;
- b. materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c. materiali fortemente maleodoranti;
- d. materiali eccessivamente polverulenti.

2. Sono peraltro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- a. i rifiuti speciali, pur compresi nell'elenco di cui al presente articolo, per i quali non sia ammesso il conferimento presso gli impianti di smaltimento e/o avvio a recupero con i quali l'E.G. abbia stipulato convenzioni o ai quali comunque lo stesso abbia titolo ad accedere;
- b. i rifiuti pur compatibili da un punto di vista qualitativo con i rifiuti urbani, ma di quantità tale da superare la potenzialità di raccolta e smaltimento dell'E.G.. Non verranno pertanto assimilati i rifiuti provenienti da attività non domestiche che producano più di 5 metri cubi di rifiuti speciali assimilati alla settimana.

#### **art. 15 Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività**

L'accertamento della natura dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio, anche con sopralluogo, ovvero sulla scorta delle analisi di laboratorio autorizzato prodotti dall'interessato;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione, corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti.

#### **art. 16 Norme e termini di adesione a convenzione con l'Ente Gestore**

1. Possono stipulare convenzione con l'E.G. per la raccolta, per l'avvio a recupero e per il conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai sensi del presente Regolamento, le utenze non domestiche con sede operativa all'interno del territorio comunale.
2. La stipula di questa convenzione libera il produttore dagli oneri di cui all'art. 188 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e conseguenti.

## **Titolo 4: Il conferimento dei rifiuti.**

### **art. 17 Premessa**

1. Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati:
  - a) conferimento domiciliare (porta a porta) dei rifiuti all'interno di appositi sacchi e contenitori dedicati (bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) autorizzati e forniti dall'E.G.;
  - b) conferimento mediante contenitori rigidi (a solo titolo esemplificativo: pile e farmaci) posizionati all'interno di aree di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, asili, centri sociali, ecc.) o presso negozi e attività commerciali aperte al pubblico (farmacie, tabacchini, ecc.);
  - c) conferimento presso l'ecocentro.
2. Le modalità di conferimento sono stabilite da un calendario redatto dall'E.G. secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.
3. E' fatto obbligo conferire i rifiuti solo nei bidoni forniti dall'E.G. a ciascuna utenza. E' quindi vietato il conferimento da parte di chiunque dei Rifiuti Urbani nei contenitori di altre utenze.
4. I contenitori e le attrezzature a perdere sono date in comodato gratuito ma rimangono comunque di proprietà dell'E.G.. L'utente deve utilizzare questo materiale solo per le operazioni di conferimento previste da questo Regolamento.
5. I contenitori devono essere esposti in luogo pubblico secondo le modalità indicate dal calendario di Raccolta e le eventuali ulteriori prescrizioni tecniche messe a punto dall'E.G..
6. Per i condomini possono essere concordate con l'E.G. dotazioni diverse atte a risolvere la carenza e/o la promiscuità degli spazi. Il Condominio deve prevedere la dislocazione del materiale fornito in comodato gratuito ad uso condominiale (bidoni carrellati, cassonetti) e le modalità di conferimento tenendo conto che:  
nei giorni in cui non è prevista la raccolta esso deve rimanere all'interno degli spazi privati possibilmente non in vista onde evitare conferimenti da parte di terzi. Potranno essere concesse deroghe con provvedimento dell'Amministrazione Comunale nei casi di accertata indisponibilità da parte del condominio di spazi adeguati dove posizionare i bidoni carrellati/cassonetti;
  - tutto il materiale e le piazzole dovranno essere mantenuti integri, puliti ed igienizzati.

### **art. 18 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani non pericolosi e Conferimento Domiciliare**

1. Sono previste le seguenti modalità di conferimento domiciliare per i Rifiuti Urbani non pericolosi, da parte delle Utenze Domestiche:
  - a) conferimento della **frazione SECCA NON RICICLABILE** in sacchi all'interno dei contenitori forniti dall'E.G. I contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell'utente.
  - b) conferimento della **frazione ORGANICA** dei rifiuti urbani in sacchi biodegradabili a perdere posti nell'apposito contenitore fornito dall'E.G.. Tali sacchetti forniti gratuitamente dall'E.G. nel numero di 180 pezzi all'anno, vanno consegnati ben

chiusi secondo le modalità stabilite nel calendario di raccolta. I contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell'utente.

- c) Conferimento della **frazione riciclabile CARTA** mediante bidoni forniti dall'E.G.. Il materiale va conferito sfuso. I contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell'utente.
- d) Conferimento della **frazione riciclabile VETRO, PLASTICA, LATTINE e barattoli (VPL)** mediante bidoni forniti dall'E.G.. Il materiale va conferito sfuso. I contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell'utente.
- e) Conferimento della **frazione VERDE** solo nel carrellato fornito dall'E.G. su richiesta dell'utente e munito di apposito codice identificativo. I contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell'utente.
- f) L'Ente Gestore si riserva la facoltà di individuare, di volta in volta, dei sistemi di conferimento alternativi, previo accordo con il Comune.

2. In caso di richiesta di sacchetti e bidoni da parte dell'utenza potrà essere consegnato alla stessa un ulteriore quantitativo previa individuazione e rimborso della spesa di fornitura che sarà stabilita dall'E.G..

3. In caso di danneggiamento dei bidoni forniti dall'E.G. causato da usura e vetustà è prevista la sostituzione dietro presentazione dell'usato. Diversamente sarà imputato all'utente il costo secondo quanto previsto dal precedente punto 2.

4. Il servizio di raccolta viene garantito nelle strade comunali e/o ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse, entro i limiti previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento. Tale disposizione diventa operativa 30 giorni dopo l'individuazione delle strade private ad uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale mediante l'approvazione di specifica Delibera di Consiglio Comunale.

5. Il servizio di raccolta viene svolto, salvo circostanze eccezionali, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dall'E.G.; in caso di festività infrasettimanali la raccolta subirà gli aggiornamenti previsti dal calendario.

6. La pulizia delle aree nei punti ove il servizio viene svolto domiciliarmente, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta all'E.G..

7. Gli orari di raccolta dei rifiuti posti in area pubblica o ad uso pubblico devono concentrarsi soprattutto al mattino e comunque non prima delle ore 4.00 e fino a cessate esigenze.

8. Relativamente alle realtà condominiali, il Condominio dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie perché all'interno del condominio stesso il conferimento venga espletato nei modi corretti. Dovrà disciplinare le operazioni connesse o propedeutiche al conferimento del rifiuto e si obbliga a far custodire le attrezzature e i contenitori dati in comodato gratuito, a mantenerli in stato da servire all'uso convenuto, a non utilizzarli per scopi diversi e a restituirli, alla cessazione del rapporto. Il condominio risponde della perdita o dei danneggiamenti subiti dal materiale fornito, qualora non provi che ciò derivi da causa non imputabile all'uso abituale da parte dei condomini per le operazioni di conferimento concordate. L'Amministratore o un qualsiasi condomino deve immediatamente segnalare eventuali danni subiti dal materiale. Il condominio si obbliga a mantenere tutto il materiale integro, pulito ed igienizzato, provvedendo a periodici interventi di lavaggio (minimo 4 lavaggi anno per i contenitori della frazione organica, minimo 2 lavaggi anno per gli altri contenitori). I condomini di nuova costruzione dovranno prevedere gli spazi da dedicare ai contenitori dei rifiuti secondo le prescrizioni impartite dall'E.G..

9. Il proprietario assume ogni responsabilità conseguente ai danni a cose e persone, che gli automezzi dell'E.G. dovessero causare durante le operazioni di svuotamento dei contenitori posizionati in area privata ad uso pubblico per effetto esclusivo di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, fosse biologiche, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di autocarri pesanti. Il proprietario, infatti – coadiuvato dall'E.G. per quanto concerne l'individuazione delle aree necessarie ai mezzi per effettuare le operazioni di movimentazione e raccolta – dovrà segnalare, anche con apposita cartellonistica, eventuali percorsi ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione per agevolare la rapidità delle operazioni di svuotamento, producendo, se del caso, apposita planimetria con l'indicazione dei percorsi e dei comportamenti da tenersi.

10 I contenitori forniti dall'E.G. devono essere gestiti dagli utenti e dovranno rimanere all'interno degli spazi privati possibilmente non in vista. I contenitori, a seconda della tipologia di rifiuto a cui sono preposti, salvo diversa concordata prescrizione, vanno movimentati la sera precedente il giorno di raccolta o entro le ore 4.00 del giorno di raccolta seconda il calendario fornito. La movimentazione, eseguita dagli utenti o loro preposti, prevede il posizionamento del contenitore sul suolo pubblico o ad uso pubblico, in un posto concordato con l'E.G. che faciliti le operazioni di svuotamento e non crei intralcio o pericolo alla viabilità. A svuotamento avvenuto si deve provvedere al "tempestivo" (entro il pomeriggio del giorno di raccolta) ritiro. E' assolutamente vietato posizionare, anche temporaneamente, i contenitori in luoghi diversi da quelli individuati per il conferimento. Gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente all'interno dei contenitori secondo le modalità impartite dall'E.G. e dal presente Regolamento, suddivisi per tipologia merceologica, utilizzando i contenitori assegnati, nel rispetto degli orari e dei calendari concordati. E' assolutamente vietato depositare materiale all'esterno dei contenitori. Gli utenti saranno considerati responsabili degli eventuali conferimenti impropri dei rifiuti personale incaricato della raccolta, qualora rilevi possibili anomalie nella modalità di conferimento o nella composizione del materiale, può rifiutarsi di ritirarlo segnalandolo mediante apposito modulo. L'E.G. potrà avvalersi di proprio personale per eseguire controlli sulla qualità e tipologia dei rifiuti conferiti nei contenitori. Nel caso che dalle risultanze dei controlli si accertino violazioni, imputabili ai singoli utenti, l'E.G. si attiverà affinché vengano applicati agli stessi i provvedimenti sanzionatori previsti dal successivo articolo 70.

### **art. 19 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Particolari (RUP)**

1. I RUP sono oggetto di conferimento separato. Si intendono per Rifiuti Urbani Particolari:

- a. residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossico) e/o F (infiammabile). Vernici, solventi, fitofarmaci ed anticrittogamici e relativi contenitori, bombolette spray di ogni tipo;
- b. batterie d'auto esauste;
- c. oli e grassi vegetali o animali esausti residui della cottura di alimenti;
- d. oli minerali residui o esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori;
- e. lampade alogene, a scarica, lampade a fluorescenza e tubi catodici, lampade a risparmio energetico;
- f. cartucce esauste per fotocopiatrici e stampanti;
- g. pile;
- h. farmaci.

2. Sono previste le seguenti modalità di conferimento per i Rifiuti Urbani Particolari:

- a. Conferimento in contenitori dedicati per la raccolta delle pile posizionati presso le utenze pubbliche e commerciali selezionate. La collocazione dei contenitori dovrà avvenire in luogo ben visibile al pubblico. Tali contenitori verranno posizionati dall'E.G. di concerto con le utenze suddette;
- b. Conferimento presso contenitori dedicati per i farmaci. Tali contenitori verranno posizionati presso tutte le farmacie del territorio Comunale e comunque in accordo con l'E.G.;
- c. Conferimento presso l'ecocentro nei giorni e negli orari di apertura e solo in presenza del personale addetto, così come normato dallo specifico Regolamento.

#### **art. 20 Modalità di conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati**

1. Per i rifiuti Speciali Assimilati sono previste le seguenti modalità di conferimento: Raccolta di secco, umido, carta e VPL secondo le modalità di cui all'art. 18.
2. I gestori di attività commerciali possono richiedere, all'interno della convenzione, all'E.G. contenitori rigidi di capienza maggiore, tipo bidoni carrellati e cassonetti, in numero sufficiente per il corretto conferimento dei rifiuti.
3. L'utente dovrà lavare e disinfettare i contenitori con le cadenze specifiche per ogni tipologia di rifiuto contenuta per evitare la propagazione di odori e la fuoriuscita di liquidi (minimo 4 lavaggi anno per i contenitori della frazione organica, minimo 2 lavaggi anno per gli altri contenitori). La pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dell'utenza e degli operatori addetti ai servizi.

#### **art. 21 Modalità di conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati convenzionati per il trasporto in proprio**

Le utenze non domestiche in possesso dei mezzi di trasporto e dei requisiti richiesti dall'E.G. possono conferire i propri rifiuti direttamente all'ecocentro previa stipula di apposite convenzioni secondo quanto stabilito dal Regolamento specifico.

#### **art. 22 Modalità di conferimento della frazione umida e secca non riciclabile all'interno dei cimiteri**

Anche i rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri quali residui di fiori, addobbi, corone funebri, cere, plastiche e simili, vanno conferiti in contenitori, forniti dall'E.G., posizionati in prossimità delle cinte murarie dei cimiteri, in quantità adeguate alle necessità e suddivisi in umido e secco non riciclabile così come indicato sui contenitori. Sarà cura dell'E.G., di concerto con l'Amministrazione Comunale, individuare l'area di pertinenza dei cassonetti nel rispetto dell'igiene e del decoro.

#### **art. 23 Modalità di conferimento dei rifiuti mercatali**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati pubblici sono tenuti a raccogliere e conferire i Rifiuti Speciali Assimilati in modo differenziato nel rispetto delle seguenti indicazioni generali:
  - a. devono conferire il rifiuto secco in sacchi all'interno dei cassonetti messi a disposizione in occasione del mercato dall'E.G..
  - b. i materiali riciclabili vanno opportunamente ridotti di volume e conferiti negli appositi cassonetti predisposti in modo da garantire la raccolta differenziata;

- c. il rifiuto umido va conferito in sacchi utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'E.G..
2. Le modalità operative di conferimento sono oggetto di dettagliata comunicazione scritta ai concessionari ed occupanti dei posti di vendita da parte dell'Amministrazione Comunale previo accordo con l'E.G.

#### **art. 24 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti ed inerti**

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (lavatrice, televisore, frigorifero, computer, ecc.) va effettuato presso l'ecocentro così come precisato nello specifico Regolamento, salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 151 del 23/07/2005.
2. Per gli stessi, compresi grandi quantitativi di Rifiuti Urbani, possono essere raccolti a domicilio su chiamata, previo appuntamento, secondo le modalità e gli importi previsti dall'E.G. e pubblicati sul sito.
3. Piccole quantità di inerti (limitatamente a 0,5 m<sup>3</sup>), provenienti da attività ordinarie di manutenzione strettamente domestica potranno essere conferiti dall'utenza unicamente presso l'ecocentro.

#### **art. 25 Obblighi dell'utente**

1. La detenzione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve evitare la generazione di cattivi odori e di condizioni di rischio per l'igiene pubblica. E' fatto divieto agli utenti di lasciare, anche temporaneamente, i sacchetti dei rifiuti e/o i contenitori dedicati in luoghi diversi da quelli individuati per il conferimento.
2. Il conferimento dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati deve essere effettuato nel rispetto delle norme dettate da questo Regolamento. I rifiuti devono essere conferiti in modo da rimanere il meno possibile incustoditi, nei punti concordati per il ritiro nei contenitori dedicati. Il punto di conferimento va individuato, preferibilmente, nel punto più prossimo alle pubbliche vie e ove possibile in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale. I rifiuti vanno conferiti suddivisi per tipologia merceologica e utilizzando unicamente i contenitori e/o sacchi consegnati dall'E.G., nel rispetto degli orari e del calendario di raccolta.

## **Titolo 5: Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati.**

### **art. 26 Premessa**

Sono previste le seguenti modalità di raccolta:

- a. Raccolta ordinaria: consiste nel ritiro dei Rifiuti suddivisi per tipologia merceologica e conferiti in base alle modalità di cui al titolo 4, attraverso il servizio porta a porta;
- b. Raccolta presso l'ecocentro: svuotamento dei contenitori e degli scarrabili posizionati all'ecocentro;
- c. Raccolta su chiamata: è prevista per i rifiuti ingombranti e per i rifiuti urbani in grosse quantità, solo per gli utenti residenti nel Comune secondo quanto previsto nell'art. 24.

### **art. 27 Disposizioni di carattere generale**

1. Il calendario e le specifiche modalità di raccolta vengono annualmente comunicate agli utenti dall'E.G. in accordo con l'Amministrazione comunale.;
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà subire variazioni secondo quanto indicato nel calendario di raccolta predisposto dall'E.G..
3. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

### **art. 28 Raccolta domiciliare**

1. Tale servizio consiste nella raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dall'E.G. e concordati con l'utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati.
2. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione previo accordo tra l'EG. ed il proprietario e/o amministratore.
3. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. Sarà cura degli addetti del servizio segnalare il fatto all'E.G. e posizionare accanto al rifiuto segnalazioni, appositamente predisposte.
4. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante nonché di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
5. Il servizio comprende inoltre la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni.

### **art. 29 Collocazione e caratteristiche dei contenitori bidoni carrellati e cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi.**

1. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
2. I contenitori medesimi devono essere accessibili, senza pericolo per l'utente, devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone. Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili ed anziani, assicurando in ogni caso sicurezza e praticità d'uso. Particolare attenzione anche all'estetica ed al decoro sarà dedicata ai centri storici e ad altre zone di interesse artistico e/o turistico.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di metri 5 in orizzontale da porte e finestre di terzi.
4. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'armonico inserimento nel contesto circostante, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.
5. Per ogni nuovo fabbricato dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree per la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e la relativa segnaletica, sulla base delle indicazioni fornite di volta in volta dall'E.G..

### **art. 30 Raccolta della frazione secca**

1. La raccolta domiciliare avviene secondo le modalità di cui al Titolo 4, con frequenza settimanale.
2. I contenitori sono quelli forniti al momento dell'attivazione e per i condomini sono legati alle reali necessità degli utenti che li occupano secondo accordi presi con l'E.G..

### **art. 31 Raccolta della frazione organica**

1. La raccolta domiciliare avviene secondo le modalità di cui al precedente Titolo 4, con frequenza minima di due volte la settimana. Il servizio comporta anche la pulizia dell'area circostante al punto di conferimento nonché la raccolta di tutti i rifiuti compostabili che per , durante le operazioni di svuotamento, dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento.
2. La frequenza di svuotamento e/o ritiro potrà subire un incremento durante i mesi estivi solo previo accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'E.G..
3. La movimentazione dei rifiuti umidi dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, al fine di evitare qualunque tipo di percolamento.

### **art. 32 Raccolta della frazione riciclabile**

1. La raccolta differenziata di vetro, lattine, contenitori banda stagnata, carta, contenitori per bevande in materiale poliaccoppiato, contenitori in plastica viene effettuata con il sistema di raccolta domiciliare. L'E.G. provvede allo svuotamento dei contenitori come stabilito dal Titolo 4.
2. Le componenti del rifiuto riciclabile verranno raccolte settimanalmente.
3. L'E.G. provvede a raccogliere, comunque, anche i rifiuti riciclabili che, durante le operazioni di svuotamento, dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento mentre non è tenuto a raccogliere i rifiuti conferiti in difformità a quanto

stabilito dal presente Regolamento. In particolare non è tenuto a raccogliere rifiuti conferiti in sacchi o in altri contenitori, scatole, ecc..

4. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell'E.G.; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penalità eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.

### **art. 33 Raccolta della frazione vegetale**

1. E' prevista la raccolta domiciliare della frazione vegetale su apposito carrellato richiesto dalle utenze e munito di codice identificativo. I costi per tale servizio (da considerarsi aggiuntivo) sarà commisurato in funzione degli svuotamenti conteggiati attraverso la lettura del codice identificativo. Il conteggio considera i contenitori esposti nei giorni di raccolta previsto da calendario indipendentemente dalla quantità. In caso il coperchio non sia perfettamente chiuso verranno conteggiati due svuotamenti. Tale servizio sarà mensile nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio e settimanale nel restante periodo dell'anno.

2. La frazione vegetale può essere in ogni caso conferita presso l'ecocentro o tramite il ritiro domiciliare su chiamata all'E.G. il quale si riserva di valutare il costo del servizio sulla base delle tariffe predisposte.

3. L'utente è, in ogni caso, tenuto a conferire il rifiuto verde privo di altre impurità non compostabili. In caso contrario il prodotto non verrà ritirato rimanendo a carico dell'utente gli oneri derivanti.

4. Nel caso di manutenzione di aree pubbliche da parte di associazioni volontarie riconosciute dall'Amministrazione Comunale la frazione vegetale da esse proveniente deve essere conferita negli appositi contenitori, dotati di chiave, forniti dal Comune in concerto con l'E.G.. I giorni previsti per gli svuotamenti sono gli stessi del calendario di raccolta.

### **art. 34 Raccolta dei rifiuti urbani particolari (RUP)**

1. E' cura dell'E.G. provvedere allo svuotamento dei contenitori predisposti per pile e farmaci scaduti, con frequenza minima mensile. Deve essere rigorosamente evitato il traboccamento dei contenitori per cui l'E.G. è tenuto a provvedere a svuotamenti integrativi anche su richiesta delle utenze presso cui sono collocati i contenitori.

2. Il servizio di raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T/F e altri rifiuti urbani particolari provenienti esclusivamente da attività domestica (solventi, coloranti, vernici, filtri, lampade a scarica e a risparmio energetico, tubi catodici, componenti elettronici, oli minerali esausti, oli e grassi vegetali, cartucce esauste per fotocopiatrici e stampanti) viene svolto dall'E.G. presso l'ecocentro.

### **art. 35 Raccolta dei rifiuti ingombranti (compresi i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE) ed inerti**

1. I rifiuti ingombranti compresi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti inerti verranno raccolti presso l'ecocentro.

2. E' previsto un servizio di raccolta domiciliare supplementare su chiamata. Tali interventi saranno prenotati telefonicamente all'E.G. e verranno effettuati su accordo con l'utente in un tempo massimo di quindici giorni. In tale servizio i materiali oggetto della richiesta dovranno essere ritirati presso la soglia (al pianterreno) dell'abitazione del richiedente. In caso differente il costo previsto raddoppierà in funzione di ogni piano che gli operatori saranno costretti a salire e/o scendere. Gli oneri del servizio sono a

carico del richiedente, secondo le tariffe individuate dall'E.G. e pubblicate sul sito dello stesso, e devono essere pagati al momento del ritiro a fronte di rilascio di apposita ricevuta fiscale, salvo differenti accordi presi con l'E.G..

3. I rifiuti ingombranti recuperabili non dovranno essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento del rifiuto secco. L'E.G. garantisce un servizio dedicato di recupero a cui i suddetti rifiuti dovranno essere conferiti.

#### **art. 36 Raccolta dei rifiuti mercatali**

Viene assicurata la raccolta dei rifiuti e il trasporto, anche in maniera differenziata, dei rifiuti mercatali prodotti dalle attività dei mercati ambulanti settimanali. Al termine delle operazioni di vendita, in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, l'E.G. provvede alla raccolta dei rifiuti prodotti nell'attività in oggetto.

#### **art. 37 Raccolta dei rifiuti prodotti nei cimiteri**

I contenitori della frazione secca ed umida posti al servizio dei cimiteri vengono svuotati seguendo il calendario di raccolta previsto.

#### **art. 38 Raccolta dei rifiuti speciali assimilati**

I rifiuti speciali assimilati conferiti con le modalità previste per le utenze domestiche verranno raccolti nell'ambito dell'ordinario giro di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.

#### **art. 39 Compostaggio Domestico**

1. Le utenze Domestiche possono stipulare con l'E.G. apposita convenzione per il trattamento in proprio delle frazioni umida e verde.

2. Tale trattamento noto come Compostaggio Domestico va condotto nel rispetto delle indicazioni tecniche predisposte dall'E.G. con questo Regolamento al Titolo 7.

3. I convenzionati non hanno diritto al ritiro domiciliare della frazione umida e pertanto nemmeno ai sacchi biodegradabili e alla biopattumiera relativi.

4. L'adesione alla convenzione dà diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito dal Regolamento Tariffe Servizio di Gestione Rifiuti Urbani.

#### **art. 40 Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche**

1. Iniziative di raccolte differenziate possono inoltre essere avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli, e con autonomia gestionale, da Associazioni di volontariato, Parrocchie e Associazioni ambientaliste, ai sensi della nota n° 6291/311.41 del 6/7/1998 della Regione Veneto e della nota della Provincia di Treviso Prot. 49911 del 18/8/2006, fatte salve eventuali future norme in merito. Tali raccolte, se utilizzano strutture o servizi dell'E.G., possono essere avviate solo subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'E.G. stesso.

2. Le suddette associazioni dovranno tassativamente comunicare all'Amministrazione Comunale e all'E.G. la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. Tali dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

#### **art. 41 Altri tipi di raccolta**

L'E.G. si riserva di attivare altre forme di raccolta differenziata.

#### **art. 42 Trasporto**

1. Il trasporto dei Rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle vigenti nel territorio comunale. Speciali autorizzazioni possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento di un servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, transito, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

3. Deve essere evitato ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di liquidi o liquami, deve essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

4. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso dei rifiuti urbani da automezzi leggeri in automezzi pesanti in vista del successivo trasporto all'impianto di smaltimento e recupero deve avvenire evitando lo spandersi dei rifiuti e la produzione di miasmi e rumori molesti. Nel corso di tali operazioni è esclusa la cernita manuale.

#### **art. 43 Destinazione dei Rifiuti**

I rifiuti devono essere avviati a trattamento in impianti debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi e in base a convenzione con i relativi consorzi di filiera e/o consorzi obbligatori.

#### **art. 44 Smaltimento finale**

Per lo smaltimento finale l'E.G. può servirsi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi. L'E.G. periodicamente dovrà fornire agli Enti preposti un prospetto riassuntivo circa le quantità e la destinazione dello smaltimento in funzione alla tipologia del rifiuto.

## **Titolo 6: Norme e Servizio di Nettezza Urbana. Gestione dei Rifiuti da Spezzamento.**

### **art. 45 Oggetto del Servizio di Nettezza Urbana**

Formano oggetto del Servizio di Nettezza Urbana:

- a. spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze, portici ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico
- b. pulizia della parte superficiale delle caditoie stradali;
- c. pulizia e lavaggio delle aree mercatali;
- d. manutenzione e svuotamento cestini porta rifiuti;
- e. asporto carogne di animali

### **art. 46 Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico**

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto sulle aree interessate al servizio:

- a. le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b. le piazze;
- c. i marciapiedi e percorsi ciclopedonali;
- d. le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e. i percorsi pedonali anche coperti e qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

### **art. 47 Svuotamento cestini porta rifiuti**

1. Durante gli orari di svolgimento dello spazzamento manuale viene svolto anche il servizio di manutenzione e svuotamento dei cestini porta rifiuti effettuato mediante la sostituzione dei sacchi a perdere.

2. La dotazione comunale dei cestini porta rifiuti già collocati, potrà essere incrementata nel numero dall'Amministrazione Comunale di accordo con l'E.G. o modificata nella collocazione al fine di prevenire la formazione di sporco sul suolo e atti di vandalismo.

#### **art. 48 Pulizia e lavaggio aree mercatali**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulita l'area di loro pertinenza, raccogliendo i rifiuti secondo le modalità stabilite dall'E.G. nel presente Regolamento; dovranno in particolar modo essere lavate e deodorizzate le aree adibite a pescheria.
2. Alla raccolta dei rifiuti seguirà lo spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree interessate dalle attività mercatali da parte dell'E.G.

#### **art. 49 Asporto di carogne di animali**

L'E.G. provvede ad attivare un servizio per l'asporto delle carogne di animali domestici e di piccole dimensioni, giacenti sul suolo pubblico, secondo le modalità stabilite dalla ASL competente e nel rispetto della normativa vigente. Potrà essere prevista anche la possibilità di asporto di animali trovati su fossati o griglie irrigue.

#### **art. 50 Divieti ed obblighi degli Utenti**

1. E' vietato agli Utenti di strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità e imbrattare il suolo pubblico. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal Titolo 4 oppure utilizzando i contenitori predisposti dal Comune (cestini porta rifiuti, ecc.).
2. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi.
3. Chi svolge operazioni di carico e scarico e trasporto di materiali e merci di qualsiasi natura deve provvedere, qualora necessario, alla pulizia del suolo pubblico e all'asporto di quanto eventualmente rimasto a terra. In caso l'interessato non intenda oppure non possa provvedere alla pulizia questa è effettuata dall'E.G., previo pagamento della spesa sostenuta e della sanzione Amministrativa ai sensi di legge e del presente Regolamento.
4. Chi effettua attività agricole, commerciali e industriali o relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.
5. E' espressamente vietato il conferimento di rifiuti urbani di provenienza domestica, commerciale o artigianale nei cestini gettacarte collocati sul territorio

#### **art. 51 Aree occupate da Pubblici Esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e i chioschi stagionali e simili, debbono provvedere alla costante pulizia delle aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'E.G..
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

#### **art. 52 Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere**

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali oltre ad applicarsi quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione della tariffa di igiene ambientale, i promotori e/o gestori devono provvedere a tenere la costante pulizia dei luoghi.
2. Ai gestori e/o promotori verranno forniti a cura dell'E.G., previo apposito accordo rispondente alle necessità dei predetti soggetti, cassonetti e/o bidoni carrellati per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti da posizionare secondo le modalità preventivamente concordate.
3. Ogni onere connesso ai servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2, ricade sui gestori e sugli organizzatori delle attività di cui trattasi, attraverso la rilevazione puntuale degli svuotamenti di ciascun contenitore e applicando le tariffe individuate dall'E.G.. L'E.G. garantisce comunque il potenziamento del Servizio durante il periodo di svolgimento e al termine delle manifestazioni.
4. I gestori e/o promotori devono incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti fornendo agli avventori tutte le informazioni e i contenitori necessari.

#### **art. 53 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre tenerli sgombri da rifiuti abbandonati anche da terzi e curarne il decoro, la manutenzione e lo stato di conservazione ed efficienza.

#### **art. 54 Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico**

1. Qualora avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il personale dell'E.G., di concerto con l'Amministrazione Comunale, si attiverà per accertare l'identità degli autori i quali, ove individuati, dovranno provvedere all'asporto dei rifiuti, a destinarli secondo le indicazioni dell'E.G. e comunque ad accollarsi gli oneri di rimozione e smaltimento.
2. Nel caso di impossibilità nell'individuazione degli autori di abbandono di rifiuti l'E.G. provvederà comunque alla loro rimozione e recupero e/o smaltimento evitando ulteriore pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica.
3. Sarà cura dell'E.G. su esplicita richiesta dell'Amministrazione Comunale, ripulire e bonificare le aree pubbliche o ad uso pubblico precedentemente occupate da nomadi o da soggetti non autorizzati.

#### **art. 55 Servizi accessori ed integrativi**

1. I servizi oggetto del precedente articolo non ricompresi nel Contratto in essere tra l'Amministrazione Comunale e l'E.G., per la loro natura di accessorietà e di complementarità vanno espressamente richiesti dalla Amministrazione comunale all'E.G.
2. I costi per la realizzazione dei servizi in oggetto dei rifiuti risultanti dovrà ricadere sull'Amministrazione comunale interessata.

#### **art. 56 Smaltimento dei rifiuti esterni**

Lo smaltimento dei Rifiuti esterni provenienti dalle operazioni di cui agli articoli 54 e 55 e salvo casi specifici che dovessero presentarsi, sarà a cura dell'EG e a carico della Amministrazione Comunale.

## **Titolo 7: Compostaggio Domestico.**

### **art. 57 Obblighi per l'Utente.**

1. L'utente è tenuto:

- a) a sottoscrivere un'apposita convenzione con l'E.G;
- b) ad accettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- c) ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio domestico esclusivamente la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc.;
- d) a collocare il sito di compostaggio ad una distanza minima di un metro dal confine di proprietà e comunque in modo da non creare disagi ai vicini;
- e) a smaltire in proprio il materiale prodotto dalla struttura del compostaggio;
- f) a liberare l'E.G. da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
- g) ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità;
- h) ad utilizzare in maniera corretta e con la massima cura il composter, qualora fornito in uso gratuito in seguito a specifica richiesta, e a restituirlo alla cessazione della pratica in essere. In caso di danneggiamento o incuria saranno addebitate all'utente il costo di fornitura del composter;
- i) ad accettare gli eventuali controlli da parte dell'E.G. o del Comune o loro delegati.

### **art. 58 Impegni dell'Ente Gestore.**

L'E.G. si impegna:

- a riconoscere la riduzione sulla parte variabile della tariffa secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Tariffa Servizi di Gestione dei Rifiuti urbani;
- a verificare eventuali irregolarità connesse con la convenzione in oggetto;
- a promuovere serate informative di incontro con la cittadinanza, al fine di favorire il compostaggio domestico come pratica di gestione dei Rifiuti Urbani;
- ad effettuare, per quanto possibile, sopralluoghi presso gli utenti che ne facciano richiesta al fine di consigliare loro le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dall'uso del compostaggio domestico.

### **art. 59 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico.**

Sono escluse dalla convenzione:

- le utenze non domestiche;

- le utenze domestiche che non dispongono di un'area idonea ovvero che non dispongono di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare; tale superficie andrà dichiarata mediante autocertificazione nel modulo di adesione;
- gli agricoltori (art. 2135 Codice Civile).

#### **art. 60 Modalità di svolgimento del compostaggio domestico.**

1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'abitazione principale del convenzionato.
2. Il convenzionato deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche e vegetali precisate in questo Titolo evitando espressamente di introdurre in detto altri materiali. Al fine di favorire il processo, il materiale organico va mescolato con una sufficiente quantità di materiale di struttura (ramaglie, frammenti di legno, ecc.) e movimentato con regolarità al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni anaerobiche.

#### **art. 61 Modalità di adesione**

1. L'utente che intenda aderire alla convenzione per il compostaggio domestico deve autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva struttura di compostaggio utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede dell'E.G.
2. L'utente che intenda aderire alla convenzione dopo l'attivazione del servizio di ritiro domiciliare della frazione umida dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare la biopattumiera data in dotazione dall'E.G..
3. L'utente può richiedere la fornitura in comodato d'uso gratuito di un composter che dovrà essere ritirato a cura dell'utente.

#### **art. 62 Controlli**

Il personale dell'E.G. sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'esistenza dei presupposti consententi i benefici tariffari.

#### **art. 63 Uso improprio**

1. L'uso improprio o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo regolamento o successivamente introdotte dall'E.G. è vietato e comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa nelle misure previste dal presente Regolamento.
2. Non è ammesso il conferimento della frazione organica al servizio istituito dall'E.G.

#### **Art. 64 Durata**

1. La durata della convenzione viene fissata in 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa. Il rinnovo dovrà essere a cura dell'utente e verrà effettuato nei sei mesi antecedenti la scadenza.
2. L'utente che intenda recedere dalla convenzione dovrà comunicarlo all'E.G. mediante l'apposito modulo da consegnare direttamente presso gli uffici dell'E.G.;

l'utente potrà usufruire del servizio di raccolta dell'umido a partire dal giorno stesso di accettazione della comunicazione e solo dopo la consegna degli appositi contenitori.

**art. 65 Cattivo funzionamento del processo di compostaggio**

Qualora si presenti la necessità, non altrimenti evitabile, di smaltire per cattivo funzionamento del processo tutto o parte del materiale organico avviato al compostaggio, il convenzionato può consegnare detto materiale presso l'ecocentro previo pagamento della quota di smaltimento stabilita dall'E.G.. Dopo 3 conferimenti nel corso della durata della convenzione, cui al precedente articolo, la stessa decade automaticamente.

## **Titolo 8: Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni.**

### **art. 66 Efficacia e Pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva.
2. Ai soli fini di maggior pubblicità, il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito del Comune e dell'E.G.

### **art. 67 Vigilanza**

1. L'E.G., in collaborazione anche con la Polizia Locale competente, svolge tutte le funzioni di polizia amministrativa relative alla gestione dei servizi dei rifiuti come disciplinati dal presente Regolamento ovvero l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza.
2. Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
3. Ferme restando le competenze di Polizia Giudiziaria in capo agli organi di Polizia Giudiziaria, possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente Regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti dell'Ente Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori Ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
4. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 2 e 3 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
5. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e ss. della Legge n. 689 del 1981 per tutte le sanzioni amministrative per le quali una specifica disposizione di legge non stabilisca altrimenti.

### **art. 68 Divieti**

1. Ferme restando le vigenti normative, anche di natura penale, sono vietati tutti i comportamenti non attinenti a quanto precisato nei vari Titoli di questo Regolamento. Sono in particolare vietati:

- a. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso l'ecocentro;
- b. l'esposizione di sacchetti e/o dei contenitori contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune;
- c. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- d. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento;
- e. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;;
- f. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- g. il conferimento da parte di chiunque dei rifiuti nei contenitori dati in dotazione ad altre utenze;
- h. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- i. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- j. la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k. l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- m. servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- n. il conferimento della frazione organica al servizio di raccolta per coloro che eseguono il compostaggio domestico disciplinato dal presente Regolamento. È vietato inoltre l'uso improprio o difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo regolamento o successivamente introdotte dall'E.G. relativamente al compostaggio domestico;
- o. presso l'ecocentro è vietato:
  - l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
  - il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede, residenza o domicilio nel Comune.

## **art. 69 Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Regolamento sono stabilite in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con le modalità previste dalla L. 689/81 s.m.i. ed applicate in mancanza di altre disposizioni di legge statale e/o regionale in materia.

2. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare con proprio atto deliberativo gli importi delle sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione commessa.

## **Titolo 9: Disposizioni Varie e Finali**

### **art. 70 Interventi sul territorio**

1. L'Amministrazione si impegna a valutare ed eventualmente ad inserire nei piani urbanistici adeguate previsioni per mettere a disposizione dell'E.G. le aree di proprietà comunale, o di terzi, occorrenti per l'installazione e l'esercizio degli impianti individuati dal gestore per la gestione dei servizi.

2. L'Amministrazione garantisce al gestore l'uso gratuito delle aree pubbliche destinate al traffico di superficie del Comune ed ogni altra superficie di proprietà comunale occorrenti per la realizzazione dei servizi.

### **art. 71 Danni e risarcimenti**

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

### **art. 72 Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti**

Sono considerate abrogate l'Ordinanza n. 60 del 31/3/1999, nonché tutte le disposizioni comunali riguardanti la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati incompatibili ovvero contrastanti con il presente Regolamento.